



Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli

A.C. 1365

Dossier n° 97 - Schede di lettura
13 febbraio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|--|
| A.C. | 1365 |
| Titolo: | Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Primo firmatario: | Fogliani |
| Numero di articoli: | 2 |
| Date: | |
| presentazione: | 14 novembre 2018 |
| assegnazione: | 30 gennaio 2019 |
| Commissione competente : | IX Trasporti |
| Sede: | referente |
| Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze e X Attività produttive |

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1365](#) consta di due articoli ed è diretta a far sì che il Governo modifichi il [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474](#), avente ad oggetto il *Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli*, che ha sostituito la disciplina della circolazione di prova in precedenza contenuta nell'art. 98 del Codice della Strada, al fine di superare alcune problematiche applicative emerse con riguardo all'ambito applicativo della medesima.

L'**articolo 1**, stabilisce a questo proposito che **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda**, con un proprio **decreto**, a **modificare il regolamento** di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474**, in particolare in relazione a due profili:

1. con riferimento alle **condizioni** in forza delle quali è ammessa **la circolazione in prova dei veicoli senza carta di circolazione**, si dà mandato di **sopprimere il limite di percorrenza di 100 chilometri** attualmente previsto per le **aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non immatricolati**, per tragitti da o verso aree di stoccaggio, e di prevedere che la **circolazione di prova dei veicoli sia consentita a tali soggetti in tutto il territorio nazionale**;
2. con riferimento **all'autorizzazione alla circolazione di prova** si prevede che essa sia utilizzabile **per i veicoli già immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa**, alle condizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 1 del citato regolamento, che prevede che l'autorizzazione sia utilizzabile per la circolazione di **un solo veicolo per volta e debba essere tenuta a bordo dello stesso**. Inoltre sul veicolo deve essere presente o il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione, con il titolare dell'autorizzazione e munito di apposita delega.

Con riferimento alla prima delle modifiche proposte, attualmente il richiamato **DPR 474 del 2001** prevede che possano **circolare su strada, senza carta di circolazione**, i soli veicoli che vengano **autorizzati** dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

I soggetti che possono essere autorizzati sono di quattro tipologie:

a) **i costruttori di veicoli** a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i **concessionari**, commissionari e agenti di vendita, i **commercianti** autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le **aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri**, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) i costruttori di **carrozzerie** e di **pneumatici**;

c) i **costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli** a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (ai

sensi dell'articolo 236 del regolamento di attuazione del Codice della strada -DPR 16 dicembre 1992, n. 495), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di **officine di riparazione e di trasformazione**, anche per proprio conto.

L'autorizzazione alla circolazione di prova, in base al comma 4 dell'art. 1 del regolamento, **viene rilasciata per un anno ed è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo** dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita **delega** ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega. Il veicolo munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una **targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione**, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima.

Il DM 20 novembre 2003, n. 374 ha stabilito le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione, in base alle quali occorre presentare apposita istanza all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, di seguito denominato ufficio provinciale della motorizzazione, ovvero ad uno dei soggetti esercenti, ai sensi della [legge 8 agosto 1991, n. 264](#), l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto apposita abilitazione prevista dall'art. 2 del decreto stesso. Scaduto il periodo di validità di un anno dalla data di primo rilascio, l'autorizzazione è rinnovata, previa verifica della persistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento (DPR 474 del 2001). La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova viene disposta dall'ufficio provinciale della motorizzazione qualora venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

Per quanto riguarda la seconda delle modifiche proposte, si richiede che **l'autorizzazione alla circolazione di prova sia utilizzabile**, ferme restando le citate condizioni poste dal comma 4 del regolamento, **anche**:

- per **veicoli già immatricolati**;
- per **veicoli privi della copertura assicurativa** prevista dall'art. 193 del Codice della Strada.

In proposito si ricorda che **l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile** è previsto dal citato art. 193 per i **veicoli a motore che vengano "posti in circolazione sulla strada"**. La norma non fa pertanto riferimento espressamente al momento dell'immatricolazione, ma in proposito l'art. 93 del CdS prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi **per circolare debbano essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati** presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

La questione della **possibilità di utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati** (prassi utilizzata da concessionarie d'auto o meccanici per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita) è giuridicamente controversa, ed è recentemente stata oggetto il **30 maggio 2018**, di una **Nota del Dipartimento della pubblica sicurezza** del Ministero dell'interno (Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3) **in risposta a quesiti** posti da Prefetture e Associazioni di categoria, anche conseguenti ad una giurisprudenza non sempre costante sulla materia.

Il **Tribunale di Vicenza**, con la Sentenza del 22 febbraio 2016, ha stabilito che "il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova."

In precedenza, la Corte di Cassazione, aveva stabilito, con sentenza del 20 novembre 2016, intervenendo sull'obbligo di revisione dei veicoli circolanti con targhe di prova, che: "Nessuna norma autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato e potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada. Pertanto l'obbligo di revisione periodica riguarda anche il veicolo provvisto temporaneamente della targa "prova".

Nella **Nota del 2018**, in risposta al quesito che chiedeva se fosse possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati che concessionarie d'auto o meccanici utilizzano per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita, pur ritenendo che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrisponda alle finalità del dettato normativo che "secondo la previsione dell'art. 98 CDS, come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione", il **Ministero dell'Interno sottolineava la complessità della questione e la diversa posizione del Ministero delle infrastrutture e trasporti** "che, conformemente al proprio indirizzo interpretativo di cui alla nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati."

Nella nota si fa presente che "La questione è stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di sottoporre la problematica al parere

del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata".

L'**articolo 2** contiene la clausola d'invarianza finanziaria.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla necessaria relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge è volta a far sì che il Governo provveda alla modifica di un atto regolamentare, stabilendo i termini entro i quali tale intervento deve essere posto in essere e gli obiettivi da perseguire. In considerazione della natura regolamentare dell'atto sul quale si prevede di intervenire, si segnala che il Governo potrebbe provvedere, anche autonomamente, alle modifiche indicate nella proposta di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La modifica proposta concerne la materia della sicurezza della **circolazione stradale** riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia *ordine pubblico e sicurezza*, ascritta alla **competenza esclusiva statale** (art. 117, comma secondo, lettera h).

Incidenza sull'ordinamento giuridico

La disposizione non introduce modifiche immediate nell'ordinamento attribuendo al Governo (e segnatamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di modificare con un proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui si tratta, il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474](#).